



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte D'Appello di Catania**

**Prima sezione civile**

composta dai magistrati:

dott. Antonella Vittoria Balsamo	Presidente rel./est.
dott. Antonella Romano	Consigliere
dott. Maria Rosaria Carlà	Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile iscritto al n.302/2015 R.G.

**promosso da**

**FALLIMENTO VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA S.R.L.** (C.F.: 01166080869) elettivamente domiciliata in Catania via De Gasperi, 93 presso lo studio dell'avv. Piero De Luca rappresentato e difeso dall'avv. Katia Gloria come da procura in atti;

**contro**

**PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA** (C.F. : 00115070856) elettivamente domiciliata in Catania via Napoli, 61 presso lo studio dell'avv. Paola Strano rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Polizzotto come da procura in atti;

All'udienza del 29.6.2018 la parte impugnante precisava le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con lodo arbitrale, deliberato all'unanimità e sottoscritto dagli arbitri in data 10.3.2014, il collegio arbitrale decideva la controversia insorta tra la società Vigilanza Venatoria e Ambientalista a r.l. e la Provincia Regionale di Caltanissetta rigettando sia la domanda di risarcimento del danno per il mancato affidamento dei servizi di vigilanza caccia, pesca e tutela ambientale, quantificato in



€6.954.171,13 oltre interessi e rivalutazione, sia le altre domande proposte dalla predetta società, compensando le spese di lite fra le parti.

Con atto di citazione notificato il 10.3.2015 a mezzo pec, il fallimento Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. proponeva impugnazione per l'annullamento e la riforma del suddetto lodo arbitrale che censurava di nullità con il primo motivo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n.4) c.p.c. per violazione dell'art.816 septies c.p.c. contestando la potestas judicandi in capo agli arbitri a causa dell'omesso versamento, da parte della Provincia, delle spese del procedimento nel termine assegnato dal collegio arbitrale; con il secondo motivo eccepiva la violazione dell'art.829 comma 1 n.2) c.p.c. in relazione all'art. 810 c.p.c. a causa dell'irregolare nomina del presidente del collegio arbitrale nominato d'ufficio senza alcuna istanza proveniente dalle parti, dopo la rinuncia dell'arbitro in precedenza nominato; con altro motivo rilevava la violazione dell'art.829 comma 1 n.5) c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2 n.7) per mancata sottoscrizione delle pagine del lodo contraddistinte da numeri pari e con l'ultimo motivo la violazione dell'art.829 comma 1 n.11) c.p.c. per contraddittorietà della motivazione atteso che la domanda era stata rigettata sul presupposto che sull'ente territoriale non gravasse un obbligo di attribuire i servizi in questione tramite affidamento diretto.

Chiedeva, pertanto, in riforma del lodo arbitrale, la condanna della Provincia al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento della società Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l. oltre il pagamento delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale e delle spese di lite del presente giudizio.

Si costituiva la Provincia Regionale di Caltanissetta per eccepire l'inammissibilità della impugnazione per insussistenza dei vizi tassativamente previsti dall'art.829 c.p.c., conseguentemente dichiarare le domande inammissibili o improponibili con la conferma del lodo impugnato ed in subordine rigettare nel merito l'impugnazione per infondatezza delle difese spiegate, con vittoria delle spese del giudizio.

Va in primo luogo rilevato che all'impugnazione del lodo per cui è causa va applicata integralmente la nuova disciplina introdotta con il D. Lgs. 2.2.2006 n.40.

Infatti, come statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte con le sentenze gemelle del 2016, nn. 9284, 9285 e 9341, "in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune



stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile” interpretazione ritenuta dalla Corte Costituzionale costituzionalmente orientata con la sentenza 30 gennaio 2018, n. 13.

Nella specie il giudizio arbitrale è stato azionato in forza di convenzione di arbitrato prevista dall'art.27 dello statuto della società Vigilanza Venatoria e Ambientalista a r.l. del 29.12.2010 e dunque stipulata dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore delle suddette modifiche normative.

Va ancora rilevato come l'impugnazione del lodo per nullità sia ammessa dall'art. 829 c.p.c. soltanto per specifici vizi in procedendo o in iudicando, ma nei limiti fissati dalla predetta disposizione.

Pertanto con l'impugnazione del lodo, così come disciplinata dalla vigente disciplina codicistica, la Corte di Appello adita potrà accertare soltanto se vi sia o meno una o più delle nullità previste dalla suddetta norma e solo in caso positivo e per alcune di tali violazioni riesaminare nel merito il lodo, come prevede l'art. 830 c.p.c.

Con il primo motivo la curatela del fallimento della società Vigilanza Venatoria e Ambientalista a r.l. impugna per nullità il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n.4) c.p.c. per violazione dell'art.816 septies c.p.c., contestando la potestas iudicandi in capo agli arbitri a causa dell'omesso versamento, da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta, delle spese del procedimento nel termine assegnato dal collegio arbitrale, ritenendo che andava emessa una pronuncia in rito non potendo decidersi la controversia nel merito.

La censura è del tutto infondata.

Invero, l'art. 816 septies c.p.c. prevede la facoltà per gli arbitri di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili ma trattasi di una semplice facoltà che se non esercitata, come nella specie, comporta esclusivamente che la determinazione delle spese e degli onorari dell'arbitrato andrà liquidata dal Tribunale competente.

Risulta in atti (cfr. verbale di udienza del 16.11.2012) che il collegio arbitrale prendeva atto che non erano state versate le spese da anticipare da parte dell'ente locale, avendovi invece provveduto la società Vigilanza Venatoria ed Ambientalista, tuttavia si riservava al fine di decidere la controversia, così manifestando chiaramente di non volersi avvalere della facoltà prevista dal richiamato art. 816 septies c.p.c.

A conferma della infondatezza del motivo va richiamata la statuizione della Suprema Corte la quale in tema di arbitrato rituale ha affermato che “la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal



rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso" (Cassazione civile sez. I, 11/09/2015, n.17956).

Il secondo motivo di impugnazione per nullità del lodo per violazione dell'art.829 comma 1 n.2) c.p.c., in relazione all'art. 810 c.p.c. è inammissibile.

Assume il fallimento che il presidente del collegio arbitrale sia stato irregolarmente nominato dal Presidente del tribunale di Enna il quale, dopo aver indicato i componenti del collegio arbitrale, a seguito della rinuncia da parte del presidente del collegio inizialmente nominato dal tribunale, procedeva alla sua sostituzione d'ufficio, senza alcuna istanza proveniente dalle parti e senza comunicare tale provvedimento.

Posto che "in tema di arbitrato, la impugnazione del lodo per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri è ammessa dall'articolo 829, n. 2, c.p.c... se la relativa nullità sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale" (Cassazione civile sez. I, 18/12/2015, n.25525), poiché nella specie da nessun atto difensivo, nè dai verbali di causa emerge che la società Vigilanza Venatoria e Ambientalista abbia rilevato siffatta nullità nel corso del procedimento arbitrale, anzi nel primo atto difensivo depositato nel giudizio arbitrale, la predetta società prende atto della avvenuta sostituzione del presidente del collegio per effetto della rinuncia da parte del professionista nominato in precedenza, la censura è inammissibile.

Con il terzo motivo l'impugnante eccepisce la violazione dell'art.829 comma 1 n.5) c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2 n.7) per mancata sottoscrizione delle pagine del lodo contraddistinte da numeri pari.

La censura non solo è del tutto destituita di fondamento considerato che il lodo contiene in calce la sottoscrizione di tutti gli arbitri, oltre che in ciascuna pagina, sebbene tale seconda sottoscrizione non sia prescritta da alcuna disposizione, ma si rivela addirittura incomprensibile.

Infine, con l'ultimo motivo il fallimento impugna il lodo per violazione dell'art.829 comma 1 n.11) c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, assumendo che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società che aveva promosso il giudizio arbitrale era stata rigettata sul presupposto che sull'ente territoriale non gravasse un obbligo di attribuire i servizi in questione tramite affidamento diretto, mentre dalle stesse norme richiamate dagli arbitri emergeva un siffatto obbligo.

Va premesso che in materia di arbitrato, la sanzione di nullità prevista nel caso in cui il lodo contenga disposizioni contraddittorie ai sensi dell'art. 829 1° comma n. 11) c.p.c. "non



corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cassazione civile sez. I, 28/05/2014, n.11895).

Nella fattispecie però non risultano indicate quali siano le parti della motivazione del lodo dalle quali dovrebbe emergere una contraddittorietà, che peraltro il collegio nemmeno ravvisa, così come nemmeno si riscontra una contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo del lodo impugnato, anzi quest'ultimo rigettando le domande avanzate dalla società proponente il giudizio arbitrale appare del tutto coerente con la motivazione di infondatezza delle pretese dalla predetta esposte.

Va poi rilevato come sebbene il motivo in esame sia stato rubricato quale contraddittorieà della motivazione, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.11), tuttavia dal suo esame emerge con chiarezza che trattasi di motivo rientrante nel 3° comma della medesima disposizione.

Infatti dal tenore dell'atto di citazione emerge all'evidenza come la contraddittorietà censurata attenga alla errata interpretazione delle norme applicate dagli arbitri posto che la censura consiste nell'evidenziare come la decisione assunta dagli arbitri sia in contrasto con le norme dagli stessi applicate.

Ma coloro che abbiano stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del nuovo testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., come il caso che ci occupa, possono impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo se tale volontà sia frutto di espressa disposizione di legge o delle parti contraenti che abbiano espresso una specifica volontà in tale senso con la convenzione di arbitrato oppure sia in contrasto con l'ordine pubblico, diversamente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto è da ritenersi preclusa, come già sopra precisato.

Nella specie però la curatela fallimentare ha omissso di allegare quale sia la disposizione che consenta alla Corte adita di esaminare la censura di violazione delle regole di diritto applicate per la definizione della controversia compromessa ad arbitri, né la convenzione attribuisce alle parti l volontà di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto, sicchè sotto tale profilo la censura va ritenuta inammissibile.

Da quanto esposto consegue il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando le tabelle di cui al D.M. 8.3.2018 nei valori medi, con gli aumenti previsti dall'art.6 considerato il



valore della controversia, escluse le fasi istruttoria e decisionale non avendo la difesa della Provincia né precisato le conclusioni né depositato scritti difensivi finali.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.176/2015 R.G., rigetta l'impugnazione per nullità del lodo, sottoscritto da tutti gli arbitri il 10.3.2014, proposta dal fallimento Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l con atto di citazione notificato il 10.3.2015 nei confronti della Provincia Regionale di Caltanissetta e conferma il lodo impugnato; condanna il fallimento Vigilanza Venatoria e Ambientalista s.r.l alla refusione in favore della Provincia Regionale di Caltanissetta delle spese del giudizio che liquida in €.18.878,82 quali compensi oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/01/2019.

**Il Presidente Estensore**

dott. Antonella Vittoria Balsamo

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

